

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-902 del 25/02/2019
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta RTP Srl Società Agricola - Scandiano
Proposta	n. PDET-AMB-2019-933 del 25/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 29240/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "RTP Srl Società Agricola" - Scandiano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Regionale n.13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la D.G.R. n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e la D.G.R. n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**RTP Srl Società Agricola**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Scandiano - Via Pianderna n.9**, concernente l'attività di **trasformazione di prodotti agricoli, agriturismo con ristorante, alloggi e piscina**, acquisita al protocollo di ARPAE n.PGRE/2018/12604 del 01/10/2018, e successive integrazioni acquisite in data 16/01/2019 e in data 12/02/2019;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4, commi 1 e 2, D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4, L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Reggio Emilia di ARPAE, n.PG/2019/27337 del 19/02/2019, riguardante lo scarico dei reflui in acque superficiali;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n.59/2013 per l'impianto della Ditta "**RTP Srl Società Agricola**" ubicato in comune di **Scandiano - Via Pianderna n.9**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che il presente atto sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n. 23711/375-2014 del 27/04/2015;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- **Allegato 2** - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n.59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

- L'attività svolta nell'insediamento consiste nella gestione di agriturismo composto da ristorante e alloggi, produzione artigianale di prodotti alimentari quali conserve, miele e mosto (attività temporaneamente sospesa), gestione piscina con annesso bar e pizzeria ed eventi di intrattenimento serali sempre nell'area della piscina.
- La modifica richiesta dalla Ditta, inerente all'autorizzazione allo scarico, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, è determinata dalle variazioni apportate alle attività svolte presso la piscina (bar/pizzeria ed intrattenimenti serali), a seguito delle quali la stessa ha stimato un aumento di abitanti equivalenti (A.E.) da 176 a 352, con conseguente adeguamento dell'impianto finale di trattamento delle acque reflue prodotte; la modifica richiesta è inerente anche all'inserimento dei reflui di rigenerazione delle resine degli addolcitori nelle acque reflue prodotte sottoposte a trattamento. Inoltre la Ditta ha trasmesso il progetto di sistemazione dell'impluvio che concorre a convogliare lo scarico al recettore finale.
- Dall'insediamento si formano acque reflue domestiche dall'attività di ristorazione e alloggi dell'agriturismo, dai servizi igienici e spogliatoi e bar/pizzeria della zona piscina, e acque reflue industriali dall'attività di produzione prodotti alimentari, rigenerazione resine degli addolcitori e dalla gestione della piscina. Si formano inoltre acque meteoriche e acque derivanti da drenaggi a servizio di tutta l'area dell'insediamento.
- Per il trattamento delle acque reflue sono presenti i seguenti impianti:
 - piscina: per acque reflue domestiche, n.1 fossa Imhoff da 5500 litri e n.1 degrassatore da 200 litri; per acque reflue industriali, stazione di dosaggio in linea di bisolfito di sodio per l'abbattimento del cloro libero e vasca interrata da 12 m³ di decantazione;
 - agriturismo (ristorante e alloggi): n.3 fosse Imhoff, una da circa 5800 litri, una da 8000 litri e una da 10800 litri; n.2 degrassatori, uno da 4900 litri ed uno da 200 litri;
 - farmer market: n.2 fosse Imhoff, una da 2000 litri ed una da 1500 litri, n.1 degrassatore da 550 litri.
- Come trattamento finale, tranne per le acque reflue industriali della piscina, è presente un impianto ad ossidazione del tipo SBR costituito da: n.2 vasche di accumulo/egualizzazione aerata da 25000 litri ciascuna alimentati in parallelo, n.1 reattore SBR di volume totale 45000 litri, nel quale si effettuano le fasi di ossidazione e successiva sedimentazione, le acque prima di essere inviate allo scarico passano da una vasca di raccolta che alimenta la filtrazione finale tramite un filtro a quarzite ed un filtro a carboni attivi (le acque di controlavaggio dei filtri finali tornano in testa alle vasche di egualizzazione).
- Le acque di rigenerazione delle resine degli addolcitori, che risultano essere di circa 6 m³/settimana, vengono immesse nella rete acque nere afferente all'impianto di trattamento.
- Lo schema fognario dell'insediamento è caratterizzato da reti fognarie separate domestiche, industriali e meteoriche.
- Il recapito finale degli scarichi è un rio confluyente nel Torrente Tresinaro.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione delle modifiche all'impianto di trattamento e nella realizzazione degli interventi al recettore dello scarico dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'adeguamento dell'impianto di trattamento dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del

- costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni.
3. Dovrà essere eseguita la messa in esercizio dell'impianto di trattamento acque, completa di autocontrollo dello scarico, il cui esito attesti la rispondenza ai limiti di legge, entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione. La comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio, con copia del risultato analitico, dovrà essere trasmessa ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed ARPAE Servizio Territoriale.
 4. Lo scarico di acque reflue industriali dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006.
 5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
 6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
 7. I punti individuati per il controllo dello scarico devono essere identificati chiaramente, predisposti e attrezzati con pozzetti di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
 8. Considerata la discontinuità dello scarico, dovrà essere riportata presso il quadro di comando la tempistica della sua attivazione per consentire il controllo dello stesso.
 9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
 10. Degli interventi di cui al precedente punto 9 dovrà essere tenuta registrazione, e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
 11. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia, e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
 12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed ARPAE Servizio Territoriale.
 13. Gli allarmi collegati agli indicatori di livello ed alle pompe dovranno essere posizionati in zona facilmente controllabili dal personale addetto.
 14. Per lo scarico proveniente dall'impianto di trattamento SBR dovrà essere effettuato almeno una volta l'anno un autocontrollo analitico dello scarico, che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, azoto ammoniacale, grassi e oli animali e vegetali, riferito ad un campione medio composito nell'arco di tre ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico.
 15. Per lo scarico derivante dalla piscina dovrà essere effettuato almeno una volta l'anno un autocontrollo analitico dello scarico, che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, cloro libero, saggio di tossicità acuta, riferito ad un campione medio composito nell'arco di tre ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico.
 16. Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.

17. I verbali di campionamento e i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
18. In caso di svuotamento totale della vasca preventivamente occorrerà: a) effettuare un'analisi delle acque che attesti il rispetto dei limiti sopra indicati; b) effettuare la pulizia del fondo vasca; c) effettuare lo svuotamento con una portata allo scarico minore di 1/10 della portata del corpo idrico recettore per contenerne l'impatto; d) nel caso le acque non rispettino i limiti sopra indicati, le stesse dovranno essere conferite come rifiuto ad un impianto autorizzato.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, per l'attività svolta dalla Ditta risulta quanto segue:

- I valori di immissione assoluti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale di appartenenza del sito produttivo e al ricettore sensibile risultano rispettati.
- I limiti differenziali presso il ricettore sensibile R1 collocato in direzione Nord risultano rispettati, poiché è stato valutato agli stessi, un contributo aziendale inferiore ai 50 dBA per il periodo diurno e ai 40 dBA per il periodo notturno, soglie inferiori di applicabilità per la verifica del criterio differenziale come da art. 4 comma 2 del DPCM 14/11/1997.
- L'attività potrà essere integrata con eventi di intrattenimento serali a carattere saltuario. Tale attività necessita di deroga ai limiti di rumorosità ai sensi della normativa vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti;
- **ogni qualvolta intenda svolgere attività ed eventi di intrattenimento in orario serale o notturno, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente domanda di autorizzazione in deroga al Comune di Scandiano, secondo quanto previsto dall'art.11 "Regolamento per lo svolgimento delle attività temporanee", contenuto delle norme tecniche di attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Scandiano.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.